



DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.22.0.-11

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di Maggio il sottoscritto Berio Paolo in qualita' di dirigente di Settore Sportello Unico Dell'Edilizia, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ' E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE ANONIMA.

Adottata il 28/05/2015
Esecutiva dal 28/05/2015

28/05/2015

BERIO PAOLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.22.0.-11

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ' E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE ANONIMA.

Il Dirigente Responsabile

Rilevato che

- ai sensi dell'art. 43) comma 5 della L.R. 16/2008 e s.m. e i. è possibile chiedere l'accertamento di conformità per opere abusivamente eseguite per opere eseguite in assenza o difformità dalla SCIA;
- l'esito favorevole del procedimento istruttorio relativo all'accertamento di conformità gli interessati è subordinato al pagamento di una sanzione amministrativa di importo non inferiore a euro 1.033,00 e non superiore a euro 10.329, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio;
- con delibera della Giunta Comunale n. 186 del 21/6/2012 sono state fissate le modalità per la determinazione della sanzione da applicare ai sensi dell'art. 43) comma 5 ;
- ai sensi dell'art. 49) comma 3 della L.R. 16/2008 e s.m. e i. è possibile chiedere l'accertamento di conformità per opere abusivamente eseguite in assenza di DIA o permesso di costruire;
- l'esito favorevole del procedimento istruttorio relativo all'accertamento di conformità è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma di importo pari al doppio del contributo di concessione dovuto per l'intervento edilizio e, comunque, non inferiore a euro 1.033,00;
- ai sensi dell'art. 48) comma 3 della L.R. 16/2008 e s.m. e i. è possibile chiedere la regolarizzazione, sotto il profilo amministrativo, di opere eseguite prima del 1/9/1967 od in corso di realizzazione a tale data in difformità dal titolo edilizio, dietro corresponsione di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 5.164 e euro 46.476, in relazione alle caratteristiche dimensionali e funzionali delle opere da regolarizzare;
- con delibera della Giunta Comunale n. 110 del 9/4/2009 sono state fissate le modalità per la determinazione della sanzione da applicare ai sensi dell'art. 48) comma 3 ;
 - nell'ambito dei procedimenti sopra descritti, pervengono al Settore Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) richieste di rateizzazione dell'importo delle suddette sanzioni;
 - Ravvisata la necessità di stabilire linee guida allo scopo di istruire e valutare le richieste di rateizzazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie;
 - Ritenuto di assumere quale parametro di valutazione quello stabilito per le sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla L. 689/1981 secondo il quale compete all'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta;

Rilevato altresì che

- ai sensi dell'art. 40) primo comma – della L.R. 16/2008 “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.”
- ai sensi dell'art. 40) secondo comma – della L.R. 16/2008 “il dirigente o il responsabile, accertato d'ufficio, su denuncia di privati o su segnalazione della polizia giudiziaria, l'inizio di opere in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso.....” provvede ad assumere i provvedimenti sanzionatori di legge;
- allo scopo di raccogliere correttamente la denuncia da parte di privati l'ufficio ha predisposto apposito modello in allegato al quale, per evitare l'utilizzo di false generalità, deve essere fornita fotocopia di valido documento di identità;
- nonostante la sopramenzionata prassi pervengono al Settore Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) segnalazioni di presunti illeciti edilizi in forma anonima;
- Ravvisata la necessità di stabilire linee guida allo scopo di gestire le segnalazioni inviate in forma anonima;
- Ritenuto di assumere quale criterio operativo quelli desunti da atti di altri Enti, Autorità, ecc. nei quali viene stabilito che gli esposti anonimi sono archiviati ad eccezione di quelli riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziati e adeguatamente motivati, per i quali è facoltà di procedere agli accertamenti di competenza;
- Ritenuto quindi di configurare, ai predetti fini, quali fatti di particolare gravità, in particolare, le segnalazioni che abbiano ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, di ampliamento di fabbricati esistenti, oppure riguardino interventi di qualsivoglia portata in area sottoposta a tutela paesaggistica;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova, i quali disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare il titolo III in merito all'attribuzione dei Dirigenti;

DETERMINA

Riguardo alla rateizzazione delle sanzioni indicate in premessa, fatti comunque salvi i poteri discrezionali di competenza dei dirigenti sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i seguenti criteri e modalità operative :

- La rateizzazione è applicabile, su richiesta motivata dell'interessato, solo nel caso di sanzioni di ammontare pari o superiore a euro 2.000,00;
- L'importo della quota di sanzione da rateizzare dovrà essere sempre garantito da fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con primaria compagnia e con rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C.;
- Per sanzioni di importo pari o superiore a euro 2.000,00 e inferiore a euro 6.000,00 è ammessa la rateizzazione nella misura di tre rate di pari importo. La prima rata dovrà essere corrisposta all'atto del rilascio del pertinente titolo edilizio in sanatoria. Le due rate successive dovranno essere corrisposte entro la scadenza del terzo e del sesto mese dal rilascio del provvedimento;
- Per sanzioni di importo pari o superiore a euro 6.000,00 e inferiore a euro 15.000,00 è ammessa la rateizzazione nella misura di sei rate di pari importo. La prima rata dovrà essere corrisposta all'atto del rilascio del pertinente titolo edilizio in sanatoria. Le cinque rate successive dovranno essere corrisposte con cadenza bimestrale a decorrere dalla data del provvedimento;
- Per sanzioni di importo pari o superiore a euro 15.000,00 e inferiore a euro 50.000,00 è ammessa la rateizzazione nella misura di dodici rate di pari importo. La prima rata dovrà essere corrisposta all'atto del rilascio del pertinente titolo edilizio in sanatoria. Le undici rate successive dovranno essere corrisposte con cadenza mensile a decorrere dalla data del provvedimento;
- Per sanzioni di importo superiore a euro 50.000,00 è ammessa la rateizzazione nella misura di diciotto rate di pari importo. La prima rata dovrà essere corrisposta all'atto del rilascio del pertinente titolo edilizio in sanatoria. Le diciassette rate successive dovranno essere corrisposte con cadenza mensile a decorrere dalla data del provvedimento;
- Per le casistiche che non prevedano il rilascio di alcun provvedimento edilizio (art. 48 - comma 3 - della L.R. 16/2008), la prima rata dovrà essere corrisposta entro 30gg. dalla comunicazione di accoglimento della richiesta di rateizzazione, che dovrà essere emessa solo dopo l'acquisizione della fideiussione prestata come sopra indicato. Per le successive rate si applica la disciplina prevista nel caso di rilascio del titolo edilizio, assumendo quale termine di decorrenza quello di scadenza della prima rata;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- In ogni caso, il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini previsti, comporterà l'escussione della fideiussione prestata per l'intero ammontare della sanzione residua;

Riguardo alla acquisizione di esposti redatti in forma anonima quale atto di impulso dell'attività di controllo dell'attività edilizia e del corretto sviluppo del territori, le seguenti modalità operative :

- di assumere quale criterio operativo quello desunto da atti di altri Enti, Autorità, ecc. nei quali viene stabilito che gli esposti anonimi sono archiviati ad eccezione di quelli riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziati e adeguatamente motivati, per i quali è facoltà di procedere agli accertamenti di competenza;
- di configurare, ai predetti fini, quali fatti di particolare gravità, in particolare, le segnalazioni che abbiano ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, di ampliamento di fabbricati esistenti oppure riguardino interventi di qualsivoglia portata in area sottoposta a tutela paesaggistica;

Il Dirigente Responsabile
Settore Sportello Unico dell'Edilizia
Dott. Paolo Berio